

Legge regionale 06 luglio 1998 , n. 11 - TESTO VIGENTE dal 15/09/1999

Attuazione dell'iniziativa comunitaria pesca e altre disposizioni relative a programmi comunitari.

Art. 14

(Norme comuni)

- 1.** La documentazione giustificativa della spesa e le eventuali ulteriori documentazioni attestanti la realizzazione dell'iniziativa devono essere presentate alle Direzioni regionali competenti entro il termine fissato nel decreto di concessione del contributo.
- 2.** Le domande di contributo devono essere presentate con le modalità previste dalla presente legge e devono indicare espressamente, oltre agli estremi della medesima, l'articolo in base al quale si chiede l'intervento contributivo.
- 3.** Ai fini dell'accelerazione della spesa a valere sul Programma Operativo Pesca, a parità di titoli, hanno priorità i progetti di investimento che hanno raggiunto uno stato di avanzamento di almeno il 30 per cento dell'investimento programmato, purché le spese sostenute dal beneficiario siano posteriori al 19 maggio 1995. A tale scopo il richiedente deve, all'atto della presentazione della domanda, allegare i documenti contabili debitamente quietanzati. Tutti i titoli di priorità, vantati dall'interessato, devono essere espressamente dichiarati e documentati all'atto della presentazione della domanda.
- 4.** Qualora la spesa sostenuta risulti inferiore, nel limite del 10 per cento della spesa ammessa, il contributo è proporzionalmente ridotto. Nel caso in cui tale percentuale risulti superiore, l'Amministrazione regionale accerta il permanere o meno dell'interesse pubblico alla contribuzione, con le medesime modalità stabilite per l'ammissione ai contributi.
- 5.** È fatto obbligo al beneficiario di non cedere o distogliere dalla loro destinazione, senza la preventiva motivata autorizzazione dell'Amministrazione regionale, i beni contribuiti, per 5 anni dalla data di liquidazione del contributo, pena la restituzione del beneficio in proporzione al periodo mancante a tale termine.
- 6.** Le azioni previste dalla presente legge e le percentuali di contribuzione pubblica applicate fanno riferimento ai criteri e condizioni degli interventi comunitari previsti dal

Regolamento (CE) n. 3699/93 del Consiglio, del 21 dicembre 1993, e alle Linee direttrici per l'esame degli aiuti nazionali nel settore della pesca e dell'acquacoltura (97/C 100/05).

(1)

6 bis. Le graduatorie delle domande ammissibili a contributo nell'ambito dell'Iniziativa comunitaria Pesca di cui al presente capo, sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(2)

Note:

1 Comma 6 sostituito da art. 6, comma 3, L. R. 17/1998

2 Comma 6 bis aggiunto da art. 3, comma 2, L. R. 26/1999